



# COMUNE DI SINISCOLA

*PROVINCIA DI NUORO*

---

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEGLI ORTI COMUNALI SOCIALI

---

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 55 del 26 novembre 2013**

**Integrazione modifiche con deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 del 15.06.2015**

---

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEGLI ORTI COMUNALI SOCIALI

---

## Art. 1 - Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione e le modalità di gestione di lotti di terreno, di proprietà comunale, da destinarsi a orto

Si considerano altresì finalità perseguite la promozione dell'attività manuale e salutare all'aria aperta e la possibilità di conseguire economie di bilancio familiare attraverso la coltivazione di prodotti ortivi destinati al consumo proprio.

## Art. 2 – Principi

L'assegnazione ai cittadini, in concessione a canone sociale, di appezzamenti di terreno di proprietà comunale da adibire a uso ortivo, trova fondamento nella volontà dell'Amministrazione Comunale di stimolare e agevolare l'impiego del tempo libero della popolazione in età pensionabile e no , in attività ricreative volte a favorire la socializzazione nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale.

## Art. 3 – Appezzamenti

Col presente regolamento il Comune individua le modalità di assegnazione delle porzioni di territorio comunale da destinare ad orti sociali e da mettere a bando. Le stesse consistono in lotti funzionali di terreno aventi dimensioni non inferiori a 250 metri quadrati e comunque non superiori ai 500.

L'estensione dei lotti verrà stabilita in misura inversamente proporzionale alla distanza dal centro abitato.

Si intendono soggetti all'osservanza del presente regolamento anche tutti gli eventuali ulteriori appezzamenti che il comune riterrà di individuare in futuro al medesimo scopo, in coerenza con le indicazioni del Piano di valorizzazione delle Terre Civiche.

Altresì, contestualmente, il Comune effettuerà un monitoraggio e censimento degli appezzamenti aventi la medesima finalità già dati in concessione, prorogando per due (2) anni l'assegnazione, cioè fino al prossimo bando, e risolvendo i contratti laddove sia registrata la mancata coltivazione dei terreni concessi.

#### Art. 4 – Destinatari

Possono richiedere l'assegnazione di un orto coloro che, alla data di pubblicazione di apposito bando, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Residenza del Comune di Siniscola, da almeno un anno;
- b) Essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo e non avere altri appezzamenti di terreno in proprietà o altro titolo, adatti a coltivazione orticola, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di richiesta di assegnazione.

Sono destinatarie del presente Regolamento anche:

- le scuole di ogni ordine e grado, per la realizzazione di programmi didattici, formativi e riabilitativi;
- le associazioni iscritte negli appositi albi comunali, aventi finalità educative e/o didattiche e sociali, indicate dai servizi sociali comunali.

#### Art. 5 – Domanda di assegnazione

Entro i termini di scadenza indicati dal bando, l'interessato dovrà presentare domanda compilata su apposito modello (scaricabile da sito internet del Comune all'indirizzo [www.comune.siniscola.nu.it](http://www.comune.siniscola.nu.it) ),

da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Siniscola e indirizzata al Servizio **Urbanistica e Gestione del Territorio**, cui è demandata la gestione del procedimento. I requisiti di accesso indicati all'art. 4 sono oggetto di autocertificazione. È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare anagrafico.

#### Art. 6 – Modalità di assegnazione

L'assegnazione dei singoli orti sociali avviene come segue:

a) Gli interessati presentano domanda al Comune di Siniscola, indirizzata al Responsabile Servizio **Urbanistica e Gestione del Territorio**:

- a. dal 1° al 30 ottobre successivi alla scadenza della concessione;
- b. dal 1° al 30 ottobre successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento;

b) Per la formulazione della graduatoria saranno applicati i seguenti criteri:

- Reddito:

**6** punti – valore ISEE del nucleo familiare compreso tra 0 e 3.000,00 euro;

**4** punti – valore ISEE del nucleo familiare compreso tra 3001,00 e 6.000,00 euro;

**2** punto – valore ISEE del nucleo familiare **compreso tra 6001,00 e 9000,00 euro**;

**0** punti – valore ISEE del nucleo familiare superiore a 9000,00 euro.

- Situazione familiare:

1 punto – nucleo familiare composto da 1 persona;

2 punti - nucleo familiare composto da 2 persone;

3 punti – nucleo familiare composto da 3 ~~4~~ persone;

**5** punti – nucleo familiare composto da oltre 4 componenti.

- Età del richiedente:

**6** punti – richiedente di età uguale o superiore a 70 anni **e tra i 18 e 25 anni**;

**4** **punti – richiedente di età compresa tra 61 e 69 anni**;

**3** punti – richiedente di età compresa tra **51 e 60 anni**;

**1 punto – richiedente di età compresa tra i 26 e 50 anni;**

**A parità di punteggio si seguirà il seguente ordine di preferenza:**

- 1. Nucleo familiare più numeroso;**
- 2. Reddito ISEE più basso;**
- 3. Età compresa tra i 18 e 25 anni (il più giovane);**
- 4. Età oltre i 60 anni di età.**

c) Il dirigente del **Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio** verificata la sussistenza dei requisiti di accesso formalizza, con il Responsabile del Settore Servizi sociali, la graduatoria degli aventi diritto.

Le scuole e le associazioni iscritte negli appositi albi comunali, aventi finalità educative e/o didattiche e sociali, indicate dai servizi sociali comunali, restano escluse dai suddetti criteri. Alle stesse è riservato il 20% delle porzioni di territorio comunale da destinare ad orti sociali e da mettere a bando.

Se, esaurita la graduatoria, rimangono lotti liberi, il Dirigente del Settore Vigilanza può riaprire i termini di assegnazione.

d) I lotti vengono assegnati stipulando un regolare contratto di concessione.

#### Art. 7 – Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni due (2) dal 1° novembre (inizio dell'Annata Agraria) successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari. Eventuali assegnazioni successive a soggetti in lista d'attesa osserveranno la medesima scadenza unificata. Per coloro risultati regolarmente assegnatari da monitoraggio di cui all'art. 3, il contratto si intende prorogato per due anni dal 1° novembre (inizio dell'Annata Agraria) successivo alla pubblicazione della graduatoria del primo bando seguente il presente Regolamento; gli stessi, successivamente, dovranno sottostare ai precetti del presente Regolamento.

In caso di propria necessità il Comune può revocare in qualsiasi momento la concessione, con preavviso scritto di almeno 60 giorni, recapitando in plico raccomandato, senza ulteriori formalità e senza indennizzo per l'assegnatario.

La concessione non sarà automaticamente rinnovabile alla scadenza.

## Art. 8 – Obblighi del Concessionario

Gli orti devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari. Possono contribuire alla conduzione dell'apezzamento anche familiari, purché tale aiuto non abbia carattere prevalente rispetto alla conduzione diretta dell'assegnatario. In caso di impossibilità temporanea e debitamente documentata (es. certificato medico) alla coltivazione dell'orto, per un periodo comunque non superiore a due mesi, l'assegnatario potrà essere sostituito da persona di sua fiducia, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Responsabile **del Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio**. L'orto avuto in concessione non può essere affittato né ceduto in uso a terzi. Non è ammessa alcuna forma di successione, cessione o diritto di priorità familiare, fatta salva la possibilità per il coniuge di richiedere il subentro in caso di decesso del concessionario, entro il termine di 30 giorni.

È fatto divieto assoluto, per il concessionario costruire alcun ricovero attrezzi. Qualsiasi costruzione o impianto o pertinenza è dunque vietata e comporta l'immediata revoca dell'assegnazione, lo smantellamento della costruzione a spese di chi l'ha costruita. Le scuole e le associazioni iscritte negli appositi albi comunali, aventi finalità educative e/o didattiche e sociali, indicate dai servizi sociali comunali, hanno l'obbligo di destinare il 50% della superficie assegnata alla coltivazione e al recupero di essenze tipiche locali, anche arboree da frutto.

Nell'orto è altresì vietato:

- Utilizzare antiparassitari: il concessionario è vincolato a coltivare secondo criteri biologici; non è consentito l'uso di anticrittogamici.
- Costruire strutture fisse;
- Tenere o interrare vasche a cielo aperto o contenitori di qualsiasi tipo per la raccolta delle acque;
- Scavare pozzi per emungimento d'acqua;
- Allevare o tenere animali di qualsiasi genere;
- Piantare alberi, ad eccezione di quanto consentito, per la coltivazione arborea da frutto, alle scuole e alle associazioni;
- Tenere qualsiasi forma di lagunaggio;
- Parcheggiare o ricoverare veicoli, carri, camion o altri mezzi di trasporto;
- Depositare box, cabine, roulotte o altri contenitori;
- Abbandonare rifiuti;
- L'erezione di recinzioni **oltre quelle consentite**;
- Vendere prodotti dell'orto;

- Scaricare materiali anche se non inquinanti;
- Tenere nell'orto depositi di materiale non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- Accendere fuochi di qualsiasi genere (stoppie, rifiuti, residui vegetali, ecc.);
- Occultare la vista dell'orto con teli, siepi, steccati, ecc.;
- Contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni;
- Usare con diligenza e senza sprechi l'acqua dell'irrigazione;
- Non avvalersi di manodopera retribuita per la conduzione del fondo;
- Ritardo superiore a tre (3) mesi del pagamento del canone sociale;

Gli assegnatari devono:

- Tenere l'orto e le zone limitrofe ben puliti a erbacce e quant'altro deturpi e degradi l'ambiente;
- Sgombrare prontamente eventuali rifiuti, di qualsiasi genere;
- **Poter delimitare e recintare il lotto assegnato, con rete metallica plastificata color verde o staccio natura in legno dell'altezza massima di 1,00 metri, a spese proprie e sulla base delle indicazioni da concordare col responsabile di procedimento.**

Tutti gli attrezzi e il fabbisogno necessario per la conduzione dell'orto sono a esclusivo carico dell'assegnatario.

#### Art. 9 – Decadenza dell'assegnazione

L'assegnazione decade nei seguenti casi:

- Rinuncia scritta da parte dell'assegnatario;
- Impossibilità permanente dell'assegnatario a condurre l'orto;
- Decesso dell'assegnatario e mancata volontà di subentro del coniuge nei termini prescritti: in questo caso, su richiesta, l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario;
- Perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 4;
- Mancato rispetto degli obblighi e divieti di cui all'art. 7, e delle condizioni previste dal presente regolamento.

L'orto dovrà essere lasciato libero entro 30 giorni dalla notifica di decadenza, salvo diverse disposizioni comunali in presenza di maggiori e più gravi situazioni di motivata emergenza. I lotti liberi sono immediatamente assegnati a scorrimento della graduatoria di cui all'art. 6.

#### Art. 10 – Canone sociale

Il canone sociale sarà determinato, previo parere, ai sensi di legge, dell'Ufficio Patrimonio, dalla Giunta Municipale ogni anno prima dell'inizio dell'Annata Agraria, e comunque prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione temporanea degli orti comunali. In caso di mancata deliberazione della Giunta entro i suddetti termini, il canone sociale si intende prorogato di anno in anno.

L'importo sarà versato in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Ufficio Tesoreria Comunale con le modalità indicate nel bando.

#### Art. 11 – Modifiche

Il presente Regolamento potrà essere modificato dalla Giunta Comunale valutando le esperienze maturate nella fase iniziale dell'applicazione e considerando:

- e) Eventuali nuove norme e suggerimenti;
- f) La sua coerenza con le indicazioni che saranno previste dal Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche.

Art. 12 – Disposizioni del Servizio **Urbanistica e Gestione del Territorio** e Servizi Sociali comunali  
Per quanto non specificato, l'assegnatario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Settore **Urbanistica e Gestione del Territorio** e dei Servizi Sociali.

#### Art. 13 – Controlli

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato di effettuare controlli atti ad accertare il rispetto del presente regolamento. Il concessionario ha l'obbligo di consentire sempre l'accesso all'appezzamento al personale comunale in ispezione.

#### Art. 14 – Controversie



Eventuali controversie relative o collegate al presente Regolamento che coinvolgano tra loro gli assegnatari, o assegnatari e Comune, dovranno essere poste all'attenzione del Sindaco che, direttamente o attraverso un suo delegato, tenterà di dirimerle. In caso di tentativo fallito, le predette controversie saranno sottoposte al Conciliatore Civile, istituito presso il Comune di Siniscola. Le parti, a seguito di fallimento dei suddetti tentativi di conciliazione, possono rivolgersi al Giudice Ordinario.

#### Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra a seguito dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 78, comma 5, del vigente Statuto Comunale.